

PROFESSIONISTI

Associazioni professionali partecipate solo da persone fisiche

di Alessandro Bonuzzi

Con il **Pronto Ordini n. 169/2018** dello scorso 18 marzo il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** ha fornito il proprio parere su un quesito formulato dall'Ordine di Busto Arstizio riguardante la possibilità per un'**associazione professionale** di essere **partecipata** da un'**altra associazione professionale** o da una **Stp**.

Preliminarmente, il Cndcec osserva come l'[articolo 10](#) della legge istitutiva (**L. 183/2011**) delle Stp nulla preveda circa la possibilità, da parte di una Stp, di partecipare ad altra Stp o a un'associazione professionale. La normativa, infatti, non reca una **disciplina dettagliata** della Stp, agganciandosi, invece, alle **regole di funzionamento** del tipo di società prescelto in sede di costituzione.

Tuttavia, dal **combinato disposto** dall'[articolo 10, comma 6, L. 183/2011](#) e dall'[articolo 6 D.M. 34/2013](#) si evince che il socio di una Stp non può che partecipare a **una sola Stp**, fintanto che la società risulta iscritta all'Ordine. Non potendo il socio professionista e non professionista partecipare a più di una Stp, dovrebbe essere conseguentemente **esclusa la possibilità che una Stp partecipi ad un'altra Stp**; diversamente, verrebbe **elusa** la regola che vieta la "multipartecipazione". Non vi è **alcun ostacolo**, invece, all'esercizio, da parte del socio di una Stp, della professione in **forma individuale** oppure in **forma associata**.

Con particolare riguardo alla possibilità per una Stp o un'associazione professionale di partecipare ad altra associazione professionale, il Cndcec avvia l'analisi ricordando che la **L. 183/2011** ha, da una parte, **abrogato** la **L. 1815/1939**, recante tra le altre cose anche la disciplina applicabile in materia di associazioni professionali, e, dall'altra, **fatte salve** proprio le **associazioni professionali**, *"nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Per comprendere appieno il significato della revisione normativa, il Consiglio si rifà all'interpretazione della **L. 1815/1939** fornita dalle **Sezioni Unite** con la **sentenza n. 10942/1993**. Ebbene, secondo la Cassazione la legge del '39 "aveva avuto il pregio di **individuare precipi criteri** da osservarsi per l'esercizio in forma associata della professione, senza prevedere alcunché in ordine alla disciplina applicabile". In particolare, il disposto normativo consentiva "**l'individuazione** dell'associato in possesso del **titolo abilitante** necessario per esercitare la professione", dovendo esplicitarsi nella denominazione dell'associazione il nome e il titolo del professionista.

Quindi, all'indomani dell'entrata in vigore della **L. 183/2011**, "si poteva concludere che

l'abrogazione definitiva della legge n. 1815/1939 ... comportava null'altro fuorché l'abbandono di rigide formalità da impiegare per l'individuazione della denominazione dell'associazione professionale". In altri termini, la riforma del 2011, e le successive modifiche recate dal **D.L. 1/2012**, hanno portato con sé la sola abrogazione della **formalità** connessa all'obbligo di indicare nella denominazione dell'associazione il nome e il titolo del professionista associato. Sicché, oggi non occorre osservare alcuna **regola convenzionale** nell'attribuire la denominazione ad una associazione professionale.

Ciò considerato, il Cndcec conclude ritenendo che, in un'**ottica prudenziale**, la partecipazione ad una associazione professionale debba rappresentare una **prerogativa** dei **professionisti persone fisiche** che risultino iscritti in albi o elenchi tenuti da **Ordini o Collegi**; pertanto, **né un'associazione professionale né una Stp può partecipare ad altre associazioni professionali costituite tra tali professionisti**.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)